

Camera dei deputati

per

Mercoledì 18 novembre 2015

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI

Si trasmette l'articolo aggiuntivo **7.0100 delle Commissioni** riferito al disegno di legge n. **3393-A (Proroga delle missioni internazionali)**.

Il **termine** per la presentazione di **subemendamenti** è fissato per le **ore 12 di oggi, mercoledì 18 novembre 2015**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento, per la presentazione di subemendamenti entro il termine sopra indicato sono necessarie trenta sottoscrizioni ovvero la sottoscrizione di uno o più presidenti di Gruppi (o di un delegato d'Aula) che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica.

C. 3393

Decreto-legge "missioni"

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di intelligence)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1.
3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e, ove ne ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
6. Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

LE COMMISSIONI

F. Otero